

copia del

REGOLAMENTO

SUL MODO DI USARE DEI BENI COMUNALI ("o di quelli dei
privati soggetti alla servitù di legazione") PER DIRIT-
TO DI LEGAZIONE approvate dal Sotto Prefetto di Bieta
il 19 Agosto 1865.

PROVINCIA DELL'UMBRIA
Circondario di Rieti

IL REGIO SOTTO PREFETTO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Ascrea in data 13 luglio 1865 colla quale ammettendo la generalità degli abitanti dello stesso Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ha formulato un regolamento per determinare le condizioni d'uso dei medesimi alligandole al pagamento di un corrispettivo a senso dell'art. 112 della legge 20 Marzo p.p. sull'ordinamento Comunale e Provinciale;

Visto il parere dell'Amministrazione Forestale di questo Distretto espresso in Nota del 7 corrente N°69/70;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Interno del 27 Luglio ult. N°9048 riportata nella nota della Prefettura dell'Umbria del 2 Agosto corr. N°16381;

Visti infine gli Art. 138 N°4, 130, 133, e 146 della legge surriferita;

D E T E R M I N A

- 4 -

Ferma l'osservanza delle discipline generali vigenti nel Regno a tutela dell'economia silvestre, si rende esecutivo a senso di legge il regolamento sul modo di usare dei beni comunali di Ascrea in data 5 Giugno 1865, mandando a chi spetta di curarne l'osservanza.

Un'esemplare autentico del Regolamento anzidetto dovrà a cura dell'Amministrazione Comunale di Ascrea essere trasmesso al Sig. Presidente del Tribunale del Circondario, al Sig. Giudice e Delegato di P. S. del Mandamento, alla Amministrazione Forestale del Distretto di Rieti ed al Comando dell'Arma dei Reali Carabinieri per quegli effetti che di ragione.

Rieti 19 Agosto 1865

IL SOTTO PREFETTO

Mossa

PROVINCIA DELL'UMBRIA

Circondario di Rieti

Mandamento di Roccasinibaldi

COMUNE DI ASCREA

Regnando VITTORIO EMANUELE II per la Grazia di DIO

e per volontà della Nazione RE d'Italia

R E G O L A M E N T O

SUL MODO DI USARE DEI BENI COMUNALI PEL DIRITTO

DI LEGNATICO

Il diritto di legnatice si esercita estraendo dalle macchie, o boschi Comunali, o da quelli dei privati soggetti alla servitù di legnatice, la legna secca, quella che ha perduta la vegetazione, ossia la legna morta, nonchè la dolce viva secondo la consuetudine.

Tale diritto è mantenuto agli abitanti aventi residenza nel Territorio Comunale nativi del luogo o che vi hanno trasportato il domicilio, o che concorrano a sostenere gli oneri.

Non potranno esercitare il diritto di legnatice.

1. I Forestieri temporaneamente residenti nel Comune che non vi godono dei diritti di cittadinanza, o che non contribuiscono a sostenere gli oneri.

2. Gli affittuari dei terreni situati nel territorio del Comune, e qualsiasi altro industriale che non tenga residenza ordinaria nella periferia del medesimo.

Il diritto di legnare è limitato al consumo Reale corrispondente ai bisogni della famiglia del Comune, e per il solo tempo che dimora nel Territorio Comunale.

Ogni provvista in eccedenza ai bisogni familiari, non può essere ceduta ad altri, che non godono del diritto di legnatico, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.

Chiunque esporti fuori del territorio Comunale legna accumulata in forza del solo diritto di legnatico sarà punito coll'ammenda di lire cinque per ogni soma, e lire venti per ogni carro di legna esportata.

Per l'esercizio del diritto del legnatico sarà dovuto al Comune un corrispettivo il cui ammontare sarà annualmente determinato dal Consiglio Comunale.

La quota a pagarsi da ciascuna famiglia sarà ragguagliata sul consumo presunto da ognuno di esse, ten

ta per base la condizione economica, il numero dei Membri che la compongono, e la natura dell'industria che esercita per cui si richieda un consumo speciale di combustibile.

Il riparto sarà classificato per Categorie, la quota totale sarà graduata, e ripartita in base dei criteri prestabiliti.

Il Consiglio Comunale nella sessione autunnale di ciascun anno determina il numero delle Categorie, e fissa la quota per ciascuna di esse.

L'assegnazione delle famiglie alle singole Categorie sarà fatta nel mese di gennaio di ogni anno da una Commissione presieduta dal Sindaco, e composta degli Assessori e di due Consiglieri eletti a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio.

La lista delle categorie colla designazione delle famiglie e colla quota attribuita a ciascuna di esse, sarà tenuta pubblicata dal 1 al 15 del mese di marzo di ogni anno, perchè ognuna possa prenderne visione, ed inoltrare i suoi reclami.

Il termine per reclamare spirerà col giorno 20 delle stesse mese.

La Commissione formata come sopra deciderà sui
richiami, e notificherà la decisione ai reclamanti, i qua-
li quando si trovassero fondati in ragione potranno ap-
pellarsi al Consiglio Comunale.

Contro le decisioni del Consiglio, è aperto il ri-
corso alla Deputazione Provinciale che pronuncierà in via
definitiva.

L'approvazione del riparto eseguita come sopra
sarà fatta dal Consiglio nella Sessione Ordinaria di Pri-
mavera.

Il riparto di cui sopra sanzionata dalla Autori-
tà Amministrativa del Circondario, sarà passato all'Esatto-
re, il quale riscuoterà le quote assegnate, coi privilegi di
cui all'art. 5 del Regolamento sul diritto di pascolo.

Nessuno potrà fare carbonaie nei boschi, e siti
macchiosi Comunali, nè in quei boschi o macchie ove il Comu-
ne esercita il diritto di legnatico, senza averne per ogni
volta, e per ogni carbonaia riportato il permesso speciale
del Prefetto della Provincia in forza dell'art. 29 della
legge forestale vigente e dovrà inoltre attenersi alle

prescrizioni dell'Agente forestale circa il sito ove si dovrà fare l'accensione, e la quantità approssimativa dei sacchi di carbone a fatturarsi.

La tassa sarà raguagliata in ragione di Cent. quindici per ogni sacco comune, e sarà versata nella cassa Comunale prima di esportare la merce fuori del Territorio Comunale, e di consegnarla a destinazione, quando fosse destinata alla consumazione nel territorio Comunale.

Niuno potrà valersi del diritto di legnatico per alimentare fornaci a calce, a mattoni ed altra industria che richieda uno speciale consumo di combustibile, ma dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni di cui all'art. 2 della legge forestale vigente e dell'art. 1.º del relativo Regolamento.

L'importo del prezzo che risulterà dalla perizia dovrà essere versato nella Cassa Comunale prima di bruciare il combustibile nella fornace.

E' vietata l'asportazione dai boschi Comunali di pali ed aste di legno dolce senza averne riportate il pegnesse per iscritte dal Sindaco, e fatto il pagamento della tassa in ragione di Cent. venti per ogni palo, ed asta di

di diametro inferiore a centimetri 6 e di cent. 25 a 80 per ogni palo, ed asta di diametro maggiore, che in nessun caso potrà eccedere i centimetri 15 senza averne riportate il consenso dall'Amministrazione Forestale.

Delle Pene

Le contravvenzioni al presente Regolamento, per le quali non si è espressamente stabilita una pena saranno punite colle pene portate dall'art. 688 del Codice penale Comune, salvo quelle applicabili nei sensi degli articoli 6 e 37 della legge Forestale.

Per la forma dei procedimenti penali saranno osservate le norme di cui agli articoli 146, 147, 148, 149 della legge Comunale, e Provinciale 20 Marzo 1865, N° 2136.

Il presente Regolamento andrà in vigore il 1 Agosto del corrente anno 1865, e da quel giorno cesseranno d'aver effetto le disposizioni anteriori, e le consuetudini speciali contrarie alle disposizioni del medesimo.

Dalla Residenza Municipale di Ascrea li 5 Giugno 1865.

LA GIUNTA MUNICIPALE

D. Dominici Sindaco

Bernardino Spaziani Assessore

Agapito Di Pietre Assessore